



SCARICA L'E-BOOK GRATUITO!

MODELLO 730

LA TUA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Myaccounting.it è il servizio di consulenza e contabilità on line, leader nel settore, fondato dall'Avvocato Fiscalista e Dottore Commercialista Carlo Alberto Micheli.

L'azienda, formata da un team di esperti Dottori Commercialisti, Consulenti Fiscali e Avvocati, si occupa della gestione contabile di ditte individuali, società di capitali e società di persone.

La preziosa fiducia guadagnata negli anni grazie al duro lavoro dei professionisti, ci ha spinti ad aggiungere un altro piccolo tassello: da oggi, con la divisione interna di *MyAccounting.it* - ContiPronti.it - abbiamo deciso di metterci al servizio **non solo degli imprenditori** ma anche dei **contribuenti privati**, affiancandoli nella predisposizione e nella compilazione del Modello 730 per la dichiarazione dei redditi.

ContiPronti.it segue la stessa filosofia di *MyAccounting.it*: **massimo risparmio di tempo e denaro**, con operazioni eseguite totalmente **online!**

Ma....

Cosa s'intende per dichiarazione dei redditi?
Quali sono le operazioni utili ad effettuare e compilare il Modello 730?
Inoltre, quali sono i documenti da presentare?

Con questo **e-book gratuito** avrai finalmente una guida completa che ti permetterà di comprendere, al meglio, modalità, scadenze e operazioni da seguire per effettuare in piena comodità e sicurezza la tua dichiarazione dei redditi!

Indice

Introduzione	7
Le modalità attraverso le quali potrà essere presentato il Modello 730	7
Obbligo, facoltà ed esonero nella presentazione del 730	7
Rimborsi in busta paga: tempistiche	11
Documenti da presentare	12
Bonus, detrazioni e deduzioni	15
Familiari a carico	16
Destinazione 8 per mille, 5 per mille e 2 per mille	17
Dichiarazione congiunta: quando e perché farla	18
Conservazione documenti	19
Integrazioni e correzioni modello 730/2021	19

Il 14 maggio si è aperta ufficialmente la stagione del **Modello 730**; fino al 30 settembre 2021 tutti i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilato sono chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi, ossia a compilare il cd. **Modello 730** utile a comunicare all'Agenzia delle Entrate i redditi percepiti durante tutto l'anno fiscale.

Le modalità attraverso le quali potrà essere presentato il Modello 730

Le opzioni messe a disposizione del contribuente sono due:

- utilizzo del modello precompilato fornito dall'Agenzia delle Entrate e disponibile on-line sul sito web dedicato;
- affidare ad un Caf o ad un professionista abilitato il compito di compilare il Modello 730.

Obbligo, facoltà ed esonero nella presentazione del Modello 730

Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per alcuni, infatti, la presentazione è **facoltativa**, mentre per altri è ammesso l'**esonero**.

In linea generale, il contribuente è tenuto a presentare il Modello 730 ogni qual volta abbia conseguito redditi durante tutto l'anno fiscale e, ovviamente, quando non rientra in alcuna casistica di esonero.

Nello specifico, la **dichiarazione deve essere presentata** dai contribuenti che nel **2020** figuravano come:

pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale)

persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità)

sacerdoti della Chiesa Cattolica

giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc)

persone impegnate nei lavori socialmente utili

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:

- al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di Settembre dell'anno 2020 al mese di Giugno dell'anno 2021;

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod, 770) Irap e Iva.

Diversamente, è **esonerato dalla presentazione della dichiarazione** il contribuente che, al verificarsi di determinate condizioni, possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna della seguente tabella:

E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus irpef

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
lavoro dipendente o pensione	
lavoro dipendente o pensione + abitazione, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purchè certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.

Allo stesso modo, **sono esonerati i contribuenti** che, nel rispetto di determinate soglie di reddito, posseggano i requisiti indicati dalla tabella che segue:

E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze (*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione
Pensione+terreni+ abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) E' escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	

(*) Abitazione principale o pertinenza per le quali non dovuta l'imu

(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle sue pertinenze

Rimborsi in busta paga: tempistiche

A seguito della presentazione del Modello 730 il contribuente, nel caso si configuri un **credito d'imposta**, avrà il prezioso vantaggio di ricevere il **rimborso** del **credito** che **vanta** nei **confronti dell'erario** - il rimborso verrà erogato dal datore di lavoro (per i dipendenti) o dall'ente pensionistico (per i pensionati) direttamente in busta paga, a partire dal mese successivo alla presentazione del Modello 730.

Il credito matura ogni qual volta vi sia stata la **trattenuta di acconti d'imposta superiori** rispetto all'**imposta dovuta dal contribuente e liquidata** in dichiarazione.

Attenzione:

se il Modello 730 viene presentato entro il 31 maggio, i contribuenti potranno ricevere i rimborsi o le trattenute delle somme dovute nella retribuzione del mese di luglio. Se invece viene presentato successivamente, rimborsi e trattenute saranno versate nella retribuzione di agosto o dei mesi successivi a seconda delle tempistiche del datore di lavoro.

Nel caso in cui non vi fosse un credito d'imposta ma un **debito d'imposta** - dunque, sarà il contribuente a dover versare una quota in favore dell'erario -, sarà possibile **rateizzare** il debito stesso: la prima rata sarà trattenuta il mese successivo alla presentazione del Modello 730, mentre le restanti rate, trattenute nei mesi successivi, avranno una maggiorazione dello 0,33% di interessi.

Per quanto concerne i **pensionati**, vi sono delle tempistiche differenti: prescindendo, infatti, dal momento della presentazione del Modello 730 (le cui scadenze sono sempre definite dall'agenzia delle entrate), il versamento del debito o il rimborso del credito andrà effettuato nel mese di agosto o di settembre.

La soglia minima per il rimborso è fissata a 12 €. Se, però, il rimborso a credito Irpef dovesse superare i 4.000 €, l'Agenzia delle Entrate **avrà la possibilità** di effettuare un **controllo preventivo** e **bloccare il rimborso** fino a verifica. Generalmente, l'accertamento scatta in caso di presenza di elementi di incoerenza rispetto ai criteri individuati ed utilizzati dall'erario in sede di verifica.

Documenti utili

La compilazione del Modello 730 interessa i documenti relativi ai **redditi percepiti** e alle **spese sostenute** nell'anno fiscale di riferimento. Nel **modello precompilato** i dati sono già caricati nel sistema dall'Agenzia delle Entrate (da controllare e verificare). Diversamente, i contribuenti che scelgono di rivolgersi ai Caf o a professionisti abilitati dovranno presentare:

- **Certificazione Unica** (modello Cu);
- **Redditi dei terreni e dei fabbricati**;
- Altre **attestazioni di reddito** (ricevute per lavoro autonomo occasionale)
- **Spese mediche** (farmacia, prestazioni ospedaliere e mediche specialistiche) - Le spese rimborsate tramite polizze sanitarie sono detraibili/deducibili interamente, perché il premio versato non ha beneficio fiscale. Soglia minima di spesa 129,11 euro sulla quale si applica un rimborso del 19%;
- **Spese veterinarie** - Ai contribuenti spetta una detrazione del 19% sulla somma che supera la franchigia di 129,11 euro fino al limite di 500 euro;
- **Spese funebri** - la detrazione del 19% spetta fino ad un limite massimo di spesa di 1550 euro;
- **Spese universitarie** - sono detraibili al 19% il pagamento delle tasse universitarie per l'immatricolazione, l'iscrizione, il sostenimento degli esami di profitto e di laurea e delle somme versate per partecipare ai test di accesso ai corsi di laurea con un limite massimo non superiore a 2.633 euro;

- **Spese per asilo nido** - è prevista una detrazione Irpef del 19% sulle rette pagate agli asili nido pubblici e privati per una spesa massima di 632 euro per ciascun figlio a carico;
- **Spese per attività sportive ragazzi** - per i figli dai 5 ai 18 anni, detrazione del 19%, sulle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dilettantistici per un limite massimo di spesa di 210 euro per ciascuno figlio;
- **Spese per l'acquisto di abbonamenti a trasporto pubblico** comunale, provinciale, regionale - si può contare sulla detrazione Irpef del 19%, su un tetto di spesa al massimo pari a 250 euro;
- **Spese per la ristrutturazione edilizia** - per le quali sono richieste copia delle fatture e dei documenti di spesa (bonifico con apposita causale) - spetta il 50% per le ristrutturazioni ordinarie; 110% per le opere antisismiche e massa in sicurezza statica; bonus verde; bonus facciate 90% dell'intera spesa sostenuta;
- **Spese per il risparmio energetico** (per le quali è previsto uno sconto Irpef del 65%)
- **Premi assicurativi** (polizze infortuni, vita) - Fino ad un limite massimo di spesa pari a 530 euro;
- **Interessi passivi su mutui**
- **Spese per addetti assistenza personale e disabili** - detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro;
- **Erogazioni liberali** in favore di Onlus, Enti benefici, Fondazioni e Associazioni;
- **Adozioni** di minori stranieri;
- **Contributi previdenziali assistenziali** e contributi servizi domestici
- **Altri oneri** e spese sostenute nel 2020
- **Visure catastali di terreni e fabbricati** (per i redditi relativi a fabbricati e terreni in Italia)
- **Atti di compravendita** per acquisto o vendita di terreni o fabbricati nel corso del 2020

Le spese sostenute dal contribuente gli consentono di ottenere le cd:

- **"deduzioni"**, utilizzate per diminuire l'imposta da pagare (ad esempio, le spese sanitarie o per l'istruzione,
- **"detrazioni"**, utili a ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta (come, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori).

Da gennaio 2020, il contribuente può ottenere la detrazione fiscale di tutte le spese solo a seguito di prova documentale.

Difatti, ai sensi della legge, bisognerà presentare sia un documento di spesa che un documento comprovante il **pagamento tracciato** (scontrino o ricevuta).

Tale regola non trova applicazione nel caso di spese effettuate per l'acquisto di farmaci e per servizi medici forniti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Bonus, detrazioni e deduzioni le principali novità 2020/2021

Rispetto agli anni fiscali precedenti, il modello 730/2021 porta con sé una serie di importanti novità, soprattutto in materia di bonus detrazioni e deduzioni.

Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28 mila € spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28mila € a 40mila € spetta un'ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef

Detrazione per ristrutturazione "Superbonus": per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;

Detrazione per "Bonus facciate": dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

Campione d'Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

Nuova casella "Codice Stato estero": i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;

Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750€ per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica i condivisione o sostenibile;

Due per mille alle associazioni culturali: quest'anno è possibile destinare nuovamente il 2x1000 a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidente del Consiglio dei Ministri. Per consentire al contribuente l'effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nel Modello 730-1;

Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d'imposta: da quest'anno l'ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all'aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila €;

Credito d'imposta "Bonus Vacanze": se il credito d'imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20% dell'importo sostenuto

Familiari a carico

È possibile definire "**familiare a carico**" colui che nel 2020 ha percepito un **reddito complessivo** non superiore a **2.840,51 €** (al lordo degli oneri deducibili).

Attenzione: anche i figli di età non superiore a 24 anni sono da considerarsi come familiare a carico, purché non vi sia il superamento di 4.000 € di reddito (al lordo degli oneri deducibili).

Possono essere considerati a carico del contribuente, pur se non conviventi con esso o se residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) anche oltre determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito;

Possono inoltre, essere considerati a carico del contribuente:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito. Ai sensi dell'art. 12 del TUIR, infatti, a seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni possono spettargli per intero, solo in parte o non spettargli per nulla.

In tali casi, sarà il CAF o il professionista abilitato che calcolerà la percentuale di detrazioni da applicare.

Destinazione 8, 5, 2 per mille

Il contribuente ha facoltà di scegliere a chi destinare una quota dell'Irpef, i cosiddetti **8 per mille**, **5 per mille** e **2 per mille**.

Nello specifico:

- l'**8 per mille** vede come suoi destinatari lo Stato o le istituzioni religiose
- il **5 per mille** gli enti, le associazioni no profit, le fondazioni di volontariato e il terzo settore
- il **2 per mille**, infine, partiti politici e associazioni culturali.

Le scelte non sono alternative tra loro in quanto possono essere espresse tutte, nessuna o solo alcuna delle tre.

Per dare la propria preferenza il contribuente deve:

- **fornire il codice dell'ente sociale o benefico a cui preferisce destinare la quota Irpef**, nel caso di *5 per mille*
- **barrare la casella** scelta nel caso, invece, di *8 per mille* o *2 per mille*.

Dichiarazione congiunta: quando e perché farla

Si tratta di un'opportunità da cogliere nel caso in cui, nella coppia, solo uno dei due coniugi abbia un sostituto di imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. In tali casi, infatti, i redditi saranno tassati separatamente, ma il rimborso o le trattenute avverranno attraverso un unico sostituto di imposta.

La dichiarazione congiunta può essere fatta solo con il **Modello 730** e non con il **Modello Unico**. Possono richiederlo i coniugi sposati con rito civile o religioso, nonché i congiunti a seguito di unioni civili - il cui legame è da equipararsi al matrimonio. Sono da escludersi, invece, i *conventi di fatto*.

Il **Modello 730 congiunto** può essere presentato solo in caso di:

- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente (co.co.co, contratti a progetto)
- redditi di terreni e fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è prevista partita Iva
- redditi diversi
- redditi soggetti a tassazione separata

Conservazione documenti

Per la dichiarazione dei redditi **presentata nel 2021** - sui redditi percepiti nel 2020 - i documenti vanno conservati fino al **31 dicembre 2026**. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha tempo **cinque anni** per effettuare **controlli sulla regolarità di quanto dichiarato** dal contribuente. Oltre tale termine, l'Agenzia non avrà più alcun diritto di notifica.

Integrazioni e correzioni

Esiste un termine ultimo entro il quale è possibile correggere o integrare il Modello 730.

In caso di errore o di mancanze nella compilazione, il contribuente può, infatti, chiedere una rettifica o una eventuale integrazione.

Nello specifico, le tempistiche di cui tener conto sono:

- **25 ottobre**, se la modifica/integrazione comporta un maggior credito o minor debito senza, però, apportare alcuna modifica alla liquidazione delle imposte o ai dati del sostituto di imposta;
- **30 novembre**, se la modifica/integrazione comporta la stesura del Modello PF per differenza a credito;
- **entro il 31 dicembre** del 5° anno nel caso in cui dalla dichiarazione fosse risultato un credito.

In ogni caso la presentazione della dichiarazione integrativa o correttiva **non sospende** l'obbligo di effettuare **rimborsi** da parte del sostituto di imposta, che deve procedere alla liquidazione/trattenuta nei tempi stabiliti dall'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente ha comunque la possibilità di **controllare** e **verificare** la correttezza dei dati inseriti nel Modello 730 prima dell'invio.

Il Caf o il professionista abilitato, infatti, devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione

**RIMANI SEMPRE AGGIORNATO!
SEGUICI SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL:**

**CALCOLA IL TUO PREVENTIVO
PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 SU**



WWW.CONTIPRONTI.IT

myaccounting.it[®]

 **[myaccounting.it](https://www.instagram.com/myaccounting.it)**

 **[myaccounting.it](https://www.facebook.com/myaccounting.it)**

 **[myaccounting.it](https://www.twitter.com/myaccounting.it)**

 **Carlo Alberto
Micheli**

 **[carloalberto.micheli](https://www.instagram.com/carloalberto.micheli)**

 **[Carlo Alberto Micheli - Avvocato](https://www.facebook.com/CarloAlbertoMicheli-Avvocato)**

 **[Avv. Carlo Alberto Micheli](https://www.twitter.com/Avv.CarloAlbertoMicheli)**

 **[Carlo Alberto Micheli](https://www.linkedin.com/company/CarloAlbertoMicheli)**

 **[Carlo Alberto Micheli](https://www.youtube.com/CarloAlbertoMicheli)**

